



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Mario NISPI LANDI	Presidente
Giampiero Maria GALLO	Consigliere
Francesco BELSANTI	Consigliere (relatore)
Paolo BERTOZZI	Consigliere
Rosaria DI BLASI	Primo Referendario
Anna PETA	Primo Referendario
Lucia MARRA	Referendario
Matteo LARICCIA	Referendario

Nell'adunanza del 19 giugno 2025;

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 1, commi 166 e 167, della l. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti Locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"*, come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTE le “linee-guida” per la redazione delle relazioni inerenti ai rendiconti 2020 e 2021, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazioni n. 7 del 12 aprile 2021, e n. 10 dell’8 luglio 2022;

VISTE le deliberazioni n. 89/2023 e n. 20/2024, con le quali è stato approvato il programma di attività della Sezione regionale di controllo, prevedendo l’esame congiunto dei rendiconti 2020 e 2021;

VISTE le relazioni pervenute alla Sezione dall’organo di revisione del **Comune di Porto Azzurro (LI)** in ordine ai rendiconti 2020 e 2021;

VISTE le richieste istruttorie (prot. nn. 9828/2023, 2481-4125/2024 e 2381/2025), le note di risposta del Comune di Porto Azzurro (prot. Sezione nn. 4973/2024, 1147-1658-2093-3532/2025) e la relativa documentazione allegata;

ESAMINATI la documentazione pervenuta e gli elementi emersi nell’istruttoria condotta con il supporto del settore competente;

TENUTO CONTO che l’ente non ha fatto pervenire alla Sezione memorie di contraddittorio in relazione agli esiti istruttori esposti nella relazione del magistrato istruttore trasmessa in data 6 giugno 2025, con prot. 3819/2025;

VISTA l’ordinanza n. 18/2025 con la quale il Presidente della Sezione regionale di controllo per la Toscana ha convocato la Sezione per la data odierna;

UDITO il relatore, Cons. dott. Francesco Belsanti;

FATTO E DIRITTO

A seguito dell’esame dei dati finanziari relativi ai rendiconti finanziari riferiti agli esercizi finanziari 2020 e 2021, rappresentati nelle relazioni predisposte dall’organo di revisione del Comune di Porto Azzurro (LI), nei prospetti allegati, nonché negli atti e nei chiarimenti forniti dall’ente nel corso dell’istruttoria, nei documenti acquisiti d’ufficio tramite BDAP, il magistrato istruttore ha chiesto ulteriori chiarimenti circa possibili irregolarità contabili.

Dal contraddittorio con l’ente il magistrato istruttore ha ricostruito il quadro finanziario evidenziando alcune irregolarità che hanno riguardato taluni aspetti della composizione del risultato di amministrazione e, in particolare, l’errata determinazione:

- dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione;
- dell’accantonamento per perdite nelle società partecipate;
- delle quote vincolate da leggi e principi contabili, da trasferimenti, da mutui e delle risorse destinate agli investimenti.

Per la ricostruzione delle componenti del risultato di amministrazione il magistrato istruttore ha tenuto conto delle quote di avanzo al 1° gennaio 2020 e 2021, nonché delle relative applicazioni al bilancio di previsione 2020 e 2021, della quota di avanzo generato dalla competenza e dalla gestione dei residui, nei termini che seguono.

Avendo l’ente in corso il ripiano del disavanzo da extradeficit, inserito per gli anni di rilevanza, nel piano di riequilibrio finanziario (ultima rimodulazione avvenuta con atto consiliare n. 9/2018), il magistrato istruttore ha valutato lo stato di attuazione del

recupero del deficit, in virtù anche della trasmissione da parte dell'ente della delibera consiliare del 27 maggio 2015, n. 33 – pervenuta in data 29 maggio 2025 – prot. Sezione n. 3532/2025 - avente ad oggetto la riduzione della durata del piano di riequilibrio rimodulato.

La Sezione, pertanto, valutati gli atti del procedimento rileva quanto segue.

1. Controllo sul rendiconto della gestione finanziaria 2020

Il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020 è stato definito dall'ente con delibera consiliare n. 76 del 21 settembre 2021, a cui ha fatto seguito, con delibera consiliare n. 8 del 3 maggio 2022, la riapprovazione delle risultanze 2020 in esito al pronunciamento della Sezione (deliberazione n. 97/2022/PRSP).

Il risultato conseguito al termine della gestione 2020 ha evidenziato un avanzo formale di amministrazione di 6.853.533,53 euro e, detratte le quote accantonate (4.513.508,60 euro), le quote vincolate (1.033.961,14 euro) e destinate agli investimenti (1.722.317,53 euro), un disavanzo effettivo di amministrazione (parte disponibile negativa) di 416.253,74 euro.

La ricostruzione istruttoria ha evidenziato, però, una non corretta determinazione del saldo finanziario complessivo dell'esercizio 2020 (6.853.956,36 euro, anziché 6.853.533,53 euro), a causa del disallineamento del fondo iniziale di cassa 2020 rispetto all'entità, dello stesso fondo, alla data del 31 dicembre 2019.

Al riguardo l'ente ha fornito motivazione del suddetto disallineamento spiegando che ciò sarebbe dispenso da un fattore tecnico/informatico durante la generazione dei flussi di cassa da inviare all'istituto tesoriere e che, tale problematica sarebbe stata enucleata nella delibera della Giunta comunale n. 21/2021 inerente all'approvazione del conto giudiziale del tesoriere.

Difatti, con la delibera consiliare n. 76/2021, inerente all'approvazione del rendiconto 2020, viene rideterminato il fondo di cassa in coerenza con quello risultante al tesoriere, con una liquidità finale dell'esercizio 2020 pari a 4.549.960,63 euro.

L'indagine istruttoria ha, poi, evidenziato una serie di irregolarità nella definizione della composizione interna del risultato di amministrazione 2020 con conseguentemente rideterminazione del risultato effettivo di amministrazione (quota disponibile); nello specifico sono risultate da ricostituire risorse per complessivi 27.506,93 euro, riferite a:

- parte accantonata: accantonamento fondo perdite società partecipate per 96,05 euro, per la cui trattazione si rinvia allo specifico paragrafo "Organismi partecipati";
- parte vincolata - vincoli da leggi e principi contabili: minori risorse allocate per l'importo di 10.251,15 euro, poiché la gestione della competenza ha generato un avanzo di 160.696,96 euro, mentre quella dei residui un avanzo di 10.251,15 euro cosicché, tenuto conto tenuto conto dell'avanzo risultante al 1° gennaio 2020 di 425.743,67 euro (di cui nessuna somma è stata applicata al bilancio di previsione 2020), la quota vincolata al termine dell'esercizio 2020 deve rideterminarsi in 596.691,78 euro, anziché 586.440,63 euro, come definito dall'ente;
- parte vincolata - vincoli derivanti da trasferimenti: minori risorse allocate per l'importo di 3.710,18 euro, considerato che la gestione della competenza ha generato un avanzo di 176.439,16 euro, mentre quella dei residui un avanzo di 3.710,18 euro cosicché, tenuto conto tenuto conto dell'avanzo risultante al 1° gennaio 2020 di 258.327,92 euro (di cui nessuna somma è stata applicata al bilancio di previsione 2021), la quota vincolata al termine dell'esercizio 2020 deve rideterminarsi in 438.477,26 euro, anziché, 434.767,08 euro, come definito dall'ente;

- parte destinata agli investimenti: minori risorse allocate per l'importo di 13.449,55 euro riferite all'avanzo generato dalla gestione della competenza: difatti, considerando l'avanzo al 1° gennaio 2020 di 1.722.317,53 euro (di cui nessuna somma è stata applicata al bilancio di previsione 2020), l'avanzo della gestione della competenza di 13.449,55 euro e nessun apporto dalla gestione dei residui, il saldo della parte destinata agli investimenti al termine dell'esercizio 2020 deve rideterminarsi in 1.735.767,08 euro, anziché 1.722.317,53 euro come definito dall'ente.

In esito, quindi, alle conclusioni istruttorie, la Sezione riaccerta la composizione interna del risultato di amministrazione nei seguenti termini:

- parte accantonata in **4.513.604,65 euro**;
- parte vincolata **1.047.922,47 euro**;
- parte destinata agli investimenti **1.735.767,08 euro**.

Conseguentemente, il disavanzo effettivo di amministrazione (parte disponibile negativa) è rideterminato in **443.760,67 euro**, anziché 416.253,74 euro (come definito dall'ente), interamente ascrivibile al disavanzo da extradeficit.

2. Controllo sul rendiconto della gestione finanziaria 2021

Il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021 è stato definito dall'ente con la delibera consiliare n. 62 del 7 ottobre 2022, evidenziando un avanzo formale di amministrazione di 8.665.363,89 euro e, detratte le quote accantonate (4.751.848,31 euro), le quote vincolate (2.111.834,49 euro) e destinate agli investimenti (1.722.317,53 euro), un avanzo effettivo di amministrazione (parte disponibile positiva) di 79.363,56 euro.

L'esame istruttorio ed i chiarimenti forniti dall'ente hanno, tuttavia, evidenziato l'errata determinazione della composizione interna del risultato amministrazione con riferimento alla parte accantonata, vincolata e destinata agli investimenti, con necessità di ricostituire risorse per complessivi 147.673,56 euro specificatamente riferite a:

- parte accantonata: non è stato effettuato l'accantonamento al fondo perdite società partecipate per l'importo di 192,55 euro (per la cui trattazione si rinvia allo specifico paragrafo "Organismi partecipati") e, inoltre, vi è stata una errata determinazione del fondo crediti per dubbia esigibilità per l'importo di 106.628,43 euro; l'ente, per la definizione del suddetto fondo avrebbe erroneamente individuato il quinquennio di riferimento per il calcolo della capacità di riscossione e relativa determinazione del complementare a 100 (quinquennio considerato dall'ente 2016-2020 anziché 2017-2021), con la conseguente determinazione di un accantonamento all'FCDE 2021 sottostimato rispetto all'importo minimo congruo rispondente ai requisiti previsti dal principio contabile (all. 4/2 d.lgs. n. 118/2011 e smi);
- parte vincolata - vincoli da leggi e principi contabili: minori risorse allocate per l'importo di 25.033,79 euro, in quanto la gestione della competenza ha generato un avanzo di 210.901,82 euro, mentre quella dei residui un disavanzo di 4.637,18 euro, cosicché, tenuto conto tenuto dell'avanzo risultante al 1° gennaio 2021 di 596.691,78 euro (di cui nessuna somma è stata applicata al bilancio di previsione 2021), la quota vincolata al termine dell'esercizio 2021 deve rideterminarsi in 774.672,42 euro, anziché, come definito dall'ente di 749.638,63 euro; in tale rideterminazione è stato debitamente tenuto conto dello spostamento del vincolo di 28.284,00 euro, proveniente dalla gestione 2020, nella quota vincolata da trasferimenti;
- parte vincolata - vincoli derivanti da trasferimenti: minori risorse allocate per l'importo di 6.485,22 euro, in considerazione che la gestione della competenza avrebbe generato un avanzo di 855.956,30 euro, mentre quella dei residui di

33.210,09 euro cosicché, tenuto conto tenuto conto dell'avanzo risultante al 1° gennaio 2021 di 438.477,26 euro (di cui nessuna somma è stata applicata al bilancio di previsione 2021), la quota vincolata al termine dell'esercizio 2021 deve rideterminarsi in 1.355.927,65 euro, anziché, come definito dall'ente di 1.349.442,43 euro.

- parte vincolata - vincoli derivanti da mutui: minori risorse allocate per l'importo di 32,67 euro, scaturiti dalla gestione dei residui.
- parte destinata agli investimenti: minori risorse allocate per l'importo di 9.300,90 euro: difatti, considerando il disavanzo generato dalla gestione dei residui di 4.148,65 euro, l'avanzo risultante al 1° gennaio 2021 di 1.735.767,08 euro (di cui nessuna somma è stata applicata al bilancio di previsione 2021), e nessun apporto dalla gestione della competenza, il saldo della parte destinata agli investimenti al termine dell'esercizio 2021 deve rideterminarsi nell'importo di 1.731.618,43 euro, anziché, 1.722.317,53 euro, come definito dall'ente.

In esito alle conclusioni istruttorie, la Sezione riaccerta la composizione interna del risultato di amministrazione e, in particolare:

- parte accantonata **2.544.699,26 euro**;
- parte vincolata **2.143.386,17 euro**;
- parte destinata **1.731.618,43 euro**.

Conseguentemente, il risultato effettivo di amministrazione viene rideterminato con un disavanzo (parte disponibile negativa) di **68.310,00 euro**, con un peggioramento di 148.673,56 rispetto alla determinazione dell'ente (che aveva registrato un saldo positivo di 79.363,56 euro).

Tab. 1 - Analisi delle risultanze al 31 dicembre 2021

Risultato di amministrazione	2021		
	Accertato dall'ente delib. CC 62/2022	Rideterminato dal M.I.	Differenze
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE FORMALE	8.665.363,89	8.665.363,89	-
PARTE ACCANTONATA	4.751.848,31	4.858.669,29	106.820,98
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31/12/2021	2.438.070,83	2.544.699,26	106.628,43
Altri accantonamenti:	1.672.209,07	1.672.401,62	192,55
Quota accantonata per anticipazioni di liquidità	1.589.079,07	1.589.079,07	-
Accantonamenti per contenzioso	70.000,00	70.000,00	-
Accantonamenti per indennità di fine mandato	13.130,00	13.130,00	-
Accantonamenti per perdite nelle società partecipate	-	192,55	192,55
Altri accantonamenti per spese e rischi futuri	641.568,41	641.568,41	-
PARTE VINCOLATA	2.111.834,49	2.143.386,17	31.551,68
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	749.638,63	774.672,42	25.033,79
- di cui risorse Covid/ Risorse vincolate dalla normativa Covid	-	-	-
- di altre risorse vincolate da leggi e principi contabili	749.638,63	774.672,42	25.033,79
Vincoli derivanti da trasferimenti	1.349.442,43	1.355.927,65	6.485,22
- di cui risorse Covid/ Risorse vincolate dalla normativa Covid	1.008.983,28	1.008.983,28	-
- di cui altre risorse vincolate da trasferimenti	340.459,15	346.944,37	6.485,22
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	12.753,43	12.786,10	32,67
PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI	1.722.317,53	1.731.618,43	9.300,90
PARTE DISPONIBILE	79.363,56	-	- 147.673,56

Si osserva, infine, che nel questionario sul rendiconto 2021 l'organo di revisione ha segnalato alcune problematiche inerenti alla contabilizzazione dei servizi per conto di terzi e le partite di giro. Al riguardo l'ente, con la risposta istruttoria, ha confermato quanto evidenziato dal revisore attestando che la problematica riscontrata sarebbe scaturita da una errata codificazione del Piano dei conti (V livello) per quanto concerne alcune voci del titolo 9 dell'entrata e il titolo 7 dell'uscita e che, a breve termine, avrebbe

provveduto al riallineamento dei relativi capitoli di entrata e di spesa con quanto indicato dalla matrice di correlazione di cui all'allegato n. 6/1 al d.lgs. n. 118/2011.

3. Analisi e qualificazione del disavanzo effettivo di amministrazione 2020/2021

L'ente, con le delibera consiliare n. 7/2014 e n. 45/2014 ha approvato la procedura di riequilibrio decennale. Tale piano di rientro, valutato e approvato dalla Sezione con deliberazione del 4 novembre 2015, n. 495, prevedeva di conseguire il riequilibrio al termine del periodo 2014-2023, con un fabbisogno finanziario da ripianare per complessivi euro 2.433.773,76, secondo obiettivi intermedi rappresentati nella tabella che segue:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Disavanzo residuo * (B)	2.357.977	2.030.864	1.737.624	1.478.468	1.267.258	1.056.048	844.838	633.628	422.418	211.208
Quota di ripiano per anno (C)	327.113	293.240	259.156	211.210	211.210	211.210	211.210	211.210	211.210	211.210
Importo percentuale ** (C/A)/100	12,87%	12,44%	10,99%	8,96%	8,96%	8,96%	8,96%	8,96%	8,96%	8,96%
Quota residua di disavanzo da ripianare (B-C)	2.030.864	1.737.624	1.478.468	1.267.258	1.056.048	844.838	633.628	422.418	211.208	-

Fonte: Ente, delibera rimodulazione piano di riequilibrio CC n. 45/2014.

Il Comune di Porto Azzurro, con delibera consiliare n. 9 del 2018, aveva, poi, approvato la rimodulazione del Piano di riequilibrio al fine di ricomprendere nello stesso il disavanzo da riaccertamento straordinario il cui ripiano era previsto nel 2044.

Di seguito si riportano gli obiettivi del Piano rimodulato, per il periodo temporale relativo al riequilibrio decennale (quindi sino al 2023):

Disavanzo di amministrazione da ripianare 2.798.087,91 (A)	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Disavanzo residuo *(B)	2.798.087,91	2.530.180,41	2.262.272,91	1.994.365,41	1.726.457,91	1.458.550,41
quota da vecchio piano di risanamento	211.210,00	211.210,00	211.210,00	211.210,00	211.210,00	211.210,00
Quota di ripiano annuale per maggior disavanzo da riaccertamento straordinario	56.697,50	56.697,50	56.697,50	56.697,50	56.697,50	56.697,50
Quota di ripiano complessiva	267.907,50	267.907,50	267.907,50	267.907,50	267.907,50	267.907,50
Importo percentuale ** (C/A)/100	9,57%	10,59%	11,84%	13,43%	15,52%	18,37%
Quota residua di disavanzo da ripianare (B-C)	2.530.180,41	2.262.272,91	1.994.365,41	1.726.457,91	1.458.550,41	1.190.642,91

Fonte: Ente, delibera rimodulazione piano di riequilibrio CC n. 9/2018

La Sezione, tenuto conto delle conclusioni della competente Commissione Ministeriale (relazione del 24 giugno 2020 inviata alla Sezione in data 27 luglio 2020 (prot. Sez. n. 6280/2020), ha provveduto alla valutazione della rimodulazione del Piano di riequilibrio (che presentava un nuovo fabbisogno finanziario, comprensivo dell'extradeficit, al 31 dicembre 2019, di 2.262.272,91 euro) contestualmente alla verifica delle risultanze dei rendiconti finanziari dell'ente riferiti al periodo 2015-2019 (deliberazione n. 37 del 17 maggio 2021).

L'esito di tale verifica ha evidenziato, tenuto conto delle risultanze di rendiconto originariamente approvate dall'Ente, delle rettifiche scaturenti dalla rideterminazione del risultato 2015, 2016, 2017 e 2018 e di quanto emerso dal controllo della gestione 2019,

un risultato formale di amministrazione pari a euro 5.488.759,11, con un disavanzo effettivo di amministrazione pari a euro 1.211.276,64 (parte disponibile negativa).

Tale disavanzo, tenuto conto del piano di riequilibrio rimodulato dall'ente, era da imputare tutto ad extradeficit da riaccertamento straordinario.

L'ente, poi, con le delibere consiliari nn. 57 e 58 del 31 luglio 2021 ha adottato le misure consequenziali richieste con la deliberazione n. 37/2021 che la Sezione ha valutato, effettuando anche un primo esame dei relativi effetti sul risultato della gestione finanziaria dell'esercizio successivo (deliberazione n. 97 del 28 dicembre 2021). Da tale esame è emersa una non corretta contabilizzazione e certificazione dei fondi Covid-19 dell'annualità, 2020 con una minore allocazione nel risultato di amministrazione (vincoli da trasferimenti) pari a 140.713,53 euro e, conseguentemente, la definizione di un disavanzo effettivo di amministrazione di 416.253,74 euro anziché, come definito dall'ente, di 275.540,21 euro.

Il Comune di Porto Azzurro ha, poi, provveduto alla rideterminazione delle risultanze del rendiconto 2020 con delibera consiliare n. 8 del 3 maggio 2022 (che ha tenuto conto delle rilevazioni effettuate dalla Sezione con la delibera n. 98/20219) ed ha approvato il rendiconto 2021 con atto consiliare n. 62 del 7 ottobre 2022, riportando un avanzo effettivo di amministrazione (parte disponibile positiva) di 79.363,56 euro.

Tutto quanto sopra rappresentato è stato riassunto dall'ente che, in data 27 maggio 2025, con atto consiliare n. 33 del 27 maggio 2025, ha approvato la riduzione della durata del piano di riequilibrio rimodulato nei seguenti termini e valori:

Esercizio finanziario	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Parte disponibile	- 2.930.990,12	- 2.485.071,71	- 1.860.093,40	- 1.556.519,83	- 1.211.276,64	- 416.253,74	79.363,56
disavanzo sostanziale	- 1.446.514,21	- 1.000.595,80	- 375.617,49	- 128.741,42	-	-	-
disavanzo da extradeficit	- 1.484.475,91	- 1.484.475,91	- 1.484.475,91	- 1.427.778,41	- 1.211.276,64	- 416.253,74	-
Rata ripiano disavanzo PRF *	293.240,00	259.156,00	211.210,00	211.210,00	211.210,00	211.210,00	211.210,00
Rata ripiano extradeficit **	-	-	-	56.697,50	56.697,50	56.697,50	56.697,50
disavanzo piano originario atteso *	- 1.737.624,00	- 1.478.468,00	- 1.267.258,00	- 1.056.048,00	- 844.838,00	- 633.628,00	- 422.418,00
miglioramento/peggioramento sul piano originario	291.109,79	477.872,20	891.640,51	927.306,58	- 844.838,00	217.374,26	422.418,00
disavanzo piano rimodulato atteso **	-	-	-	- 2.530.180,41	- 2.262.272,91	- 1.994.365,41	- 1.726.457,91
miglioramento sul piano rimodulato atteso	-	-	-	973.660,58	1.050.996,27	1.578.111,67	1.805.821,47

* Fonte: Ente, delibera rimodulazione piano di riequilibrio n. 45/2014

**Fonte: Ente, delibera rimodulazione piano di riequilibrio n. 9/2018

Dall'esito del controllo sui rendiconti 2020 e 2021, come indicato nei precedenti specifici paragrafi, la composizione interna del risultato di amministrazione è stata rideterminata, comportando la quantificazione di un disavanzo effettivo di amministrazione, al 31 dicembre 2021, di 68.310,00 euro.

Per tutto quanto osservato la Sezione, pertanto, accerta, con riferimento alla evoluzione del risultato di amministrazione, quanto segue:

- per quanto concerne il disavanzo sostanziale oggetto del piano di riequilibrio finanziario pluriennale questo risulta completamente ripianato al 31 dicembre 2019, determinando, quindi, un'uscita anticipata dal piano rispetto a quella originariamente programmata al 2023;
- il disavanzo effettivo di amministrazione al 31 dicembre 2021, pari a 68.310,00, risulta interamente, ascrivibile a disavanzo da extradeficit (così come quello medio tempore

accertato al termine dell'esercizio 2020); infatti, al termine dell'esercizio 2021, al netto della rata di ripiano annuale programmata (pari a 56.697,50 euro) il disavanzo avrebbe dovuto attestarsi non al di sopra dell'importo di 387.063,17 euro e, pertanto, si registra un miglioramento sull'obiettivo programmato di 318.753,17 euro.

4. Conciliazione debiti/crediti

In entrambi i rendiconti è stata rilevata mancata/inadeguata conciliazione delle voci di debito e credito in essere nei confronti degli organismi e società partecipate, rispetto ai dati desumibili dai bilanci degli enti medesimi.

L'organo di revisione, nella relazione sul rendiconto della gestione 2020 e 2021, ha attestato che, per tutte le società partecipate dall'ente, inserite nel prospetto di cui all'art. 11, comma 6, lett. J) del d.lgs. n. 118/2021, non ha effettuato la necessaria asseverazione e, in riferimento alla relazione 2021, ciò sarebbe stato causato dal fatto che l'ente non avrebbe fornito l'opportuna documentazione.

Alla specifica richiesta istruttoria l'ente ha confermato la mancata asseverazione crediti/debiti, offrendo dei dati di sintesi per alcune società tratti dal bilancio dell'ente e riportando per altre sia dati dell'ente che della partecipata senza fornire le motivazioni delle discordanze, dell'avvenuta riconciliazione o dei provvedimenti necessari intrapresi ai fini della loro parificazione.

La disposizione dettata dall'art. 11, co. 6, lett. j), del d.lgs. n. 118 del 2011, che prevede l'inserimento nella relazione sulla gestione da allegare al rendiconto degli enti territoriali anche degli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e società controllate e partecipate, si conforma a principi di trasparenza e veridicità dei bilanci e mira a salvaguardare gli equilibri di bilancio attenuando il rischio di emersione di passività latenti per gli enti territoriali. Gli obiettivi di gestione perseguiti dall'ente territoriale devono, infatti, necessariamente tener conto anche del sistema di enti strumentali e società controllate e partecipate al fine di assicurare veridicità delle scritture contabili.

Si ritiene, dunque, che la mancata conciliazione rappresenti essa stessa (in quanto richiesta dalla normativa vigente) una violazione della trasparenza e della certezza del bilancio dell'ente, con possibili ricadute negative per il futuro sulla gestione finanziaria del Comune di Porto Azzurro.

5. Organismi partecipati

L'obbligo di costituire il fondo perdite società partecipate, introdotto dal comma 551 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 e successivamente confluito nell'art. 21 del TUSP, si sostanzia in un accantonamento di risorse in bilancio finalizzato a scongiurare che le perdite delle società partecipate possano pregiudicare gli equilibri di bilancio del socio pubblico, stabilendo in tal modo un meccanismo di correlazione fra perdita di gestione subita dalla società e contrazione degli spazi di spesa delle amministrazioni partecipanti. Il fondo svolge pertanto una funzione prudenziale correlata alla ricaduta che le gestioni esternalizzate possono avere sui bilanci degli enti locali (ex plurimis SRC Liguria n. 24/2017/PAR, n. 127/2018/PAR e n. 114/2020/PRSP, SRC Basilicata n. 53/2021/PRSP e n. 31/2021/PRSP, SRC Sicilia n. 25/2021/PAR).

Il riferimento contenuto nell'ultimo alinea del comma 1 del citato art. 21 al ripiano, parziale o totale, delle perdite conseguite negli esercizi precedenti è una delle condizioni che consentono di liberare le risorse accantonate, e rende evidente come l'accantonamento nel risultato di amministrazione debba essere commisurato, non solo

al risultato negativo dell'ultimo esercizio della società partecipata, ma anche agli eventuali risultati negativi pregressi che nell'ultimo bilancio societario compaiono non ancora ripianati e, quindi, riportati a nuovo (in tal senso si sono espresse la SRC Liguria nella delibera n. 114/2020/PRSP e la SRC Lombardia nella Relazione annessa alla delibera n. 114/2022/PARI).

L'importo così determinato copre integralmente il rischio rappresentato dalla eventualità che l'ente socio sia chiamato, con le proprie risorse di bilancio, ad intervenire per il ripiano delle perdite delle società a cui partecipa.

Fatta eccezione per la prima fase di graduale applicazione del vincolo, disciplinata al comma 2 dell'art. 21 cit., infatti, il legislatore non fa cenno ad alcuna stima o valutazione quali-quantitativa da parte dell'ente o ad un importo minimo di legge non lasciando spazio all'amministrazione di decidere in via autonoma e discrezionale il grado di prudenza da adottare nel calcolo del fondo. Nella fase a regime (ormai pienamente operativa), dunque, il meccanismo mira a preservare pienamente gli equilibri di bilancio assicurando la copertura integrale del rischio connesso alle perdite societarie attraverso una quantificazione dinamica dell'accantonamento che attualizzi il rischio stesso in base alla quota effettiva di partecipazione e l'ammontare cumulato delle perdite pregresse per le quali non sia intervenuto il ripiano. In quanto rinnovate nello stato patrimoniale, dette perdite sono disancorate dal riferimento temporale relativo alla loro prima manifestazione in bilancio e sono da considerarsi a tutti gli effetti perdite attuali.

L'esame degli organismi partecipati del Comune di Porto Azzurro evidenzia la presenza di un organismo partecipato, la società ALATOSCANA S.p.A., (quota di partecipazione pari allo 0,051%) che presenta bilanci in perdita negli esercizi considerati e, come confermato dall'ente nella risposta istruttoria, non è stato effettuato nessun accantonamento al relativo fondo rischi.

Infatti, sebbene la già menzionata società abbia chiuso le annualità 2019, 2020 e 2021 in utile, nello stato patrimoniale sono indicate perdite portate a nuovo di 188.331,00 euro per ogni annualità. Il Comune di Porto Azzurro, pertanto, al termine dell'esercizio 2021 avrebbe dovuto accantonare la somma complessiva di 192,10 euro (riferita alla quota di accantonamento al fondo riferito ai bilanci 2019-2020).

6. Situazione dei rapporti derivanti dall'ex Unione dei Comuni dell'Arcipelago Toscano e misure consequenziali per la relativa risoluzione

Relativamente alle posizioni debitorie derivanti dalla procedura di scioglimento della Comunità Montana dell'Isola d'Elba e Capraia e, a seguire, quella dell'Unione dei Comuni dell'Arcipelago Toscano, che aveva comportato per tutti gli enti ad esse appartenenti, ivi compreso il Comune di Porto Azzurro, una serie di implicazioni gestionali e contabili, con il precedente ciclo di controllo la Sezione aveva effettuato una ricognizione delle posizioni debitorie ereditate e dei relativi effetti sulla situazione finanziaria dell'ente, per la cui analitica trattazione si rimanda alle deliberazioni 37 e 97/2021/PRSP.

All'interno del procedimento istruttorio è stato richiesto all'ente di relazionare sullo stato dell'arte delle misure intraprese per la rimozione delle criticità gestionali e contabili rilevate e, a tale scopo, è stato riferito che:

- per il debito inerente alla restituzione dell'anticipazione di cassa (come da decreto del Commissario liquidatore n. 1/2014), pari a 134.008,11 euro, è stato corrisposto all'istituto tesoriere la somma di 86.676,37 euro per effetto della mediazione - intervenuta nell'anno 2022 - che ha ridotto la pretesa del creditore di 47.331,74 euro;

- per quanto concerne le somme trattenute, a compensazione, dalla Regione Toscana, attraverso la revocazione di contributi spettanti al Comune di Porto Azzurro per l'importo di 82.429,93 euro, l'ente ha previsto un apposito accantonamento di 85.000,00 euro nel rendiconto 2023 e provvederà al formale riconoscimento dei relativi debiti fuori bilancio;

- in merito alla causa Lodo Cigri, di aver provveduto all'affidamento dell'incarico a un legale per il recupero del credito relativo al lodo arbitrale (atto GC 145 del 12/09/2024 e determina dirigenziale n. 159 del 21/10/2024).

Non risultano, tuttavia, pervenute altre informazioni circa la risoluzione delle ulteriori implicazioni gestionali e contabili accertate dalla Sezione. Resta, pertanto, ferma la necessità di una risoluzione complessiva di tutte le criticità e irregolarità accertate in tale ambito dalla Sezione (deliberazione 37/2021/PRSP).

SINTESI DELLE OSSERVAZIONI

L'esame dei rendiconti degli esercizi 2020 e 2021 si è concluso, per entrambi gli esercizi, con l'evidenziazione di alcune irregolarità che hanno riguardato la composizione del risultato di amministrazione nonché i rapporti tra l'ente e gli organismi partecipati. Tali irregolarità, come descritte nella parte motiva, hanno determinato le seguenti risultanze al 31 dicembre 2021:

- mancati accantonamenti al fondo perdite società partecipate per l'importo di 192,55 euro e al fondo crediti per dubbia esigibilità per l'importo di 106.628,43 euro;
- mancati vincoli da leggi e principi contabili per l'importo di 25.033,79 euro;
- mancati vincoli derivanti da trasferimenti per l'importo di 6.485,22 euro;
- mancati vincoli derivanti da mutui per l'importo di 32,67 euro;
- minori somme per la parte destinata agli investimenti per l'importo di 9.300,90 euro;
- mancata conciliazione dei debiti/crediti con gli organismi partecipati;
- presenza di rapporti irrisolti circa derivanti dall'ex Unione dei Comuni dell'Arcipelago Toscano.

Alla luce dei dati evidenziati si accerta un disavanzo di amministrazione / parte disponibile negativa pari a 68.310,00 euro, imputabile a disavanzo da riaccertamento straordinario e il ripiano del disavanzo ordinario oggetto del piano di riequilibrio pluriennale già a decorrere dall'esercizio 2019.

P. Q. M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana:

- provvede alla rideterminazione delle poste contabili dei rendiconti del Comune di Porto Azzurro relativi agli esercizi finanziari 2020 e 2021;
- ridetermina il risultato di amministrazione al termine dell'esercizio 2021 con un disavanzo / parte disponibile negativa pari 68.310,00 euro, qualificato tutto quale disavanzo da riaccertamento straordinario;
- evidenzia il ripiano del disavanzo ordinario di amministrazione oggetto di piano di riequilibrio pluriennale al termine dell'esercizio 2019;

- invita l'ente a tenere conto di tali rideterminazioni in occasione della predisposizione del primo documento contabile utile successivo alla comunicazione della presente delibera.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Consiglio comunale, al Sindaco, all'Organo di revisione dell'ente e, per conoscenza, al Consiglio delle autonomie locali.

La presente pronuncia è soggetta a obbligo di pubblicazione da parte del Comune, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 19 giugno 2025.

Il Relatore
Francesco Belsanti
(firmato digitalmente)

Il Presidente
Mario Nispi Landi
(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria il 25 giugno 2025.

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto
Cristina Baldini
(firmato digitalmente)